

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Prot.n. 06
Data 25 GEN. 2017

N. 05 del 19.01.2017

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
CONNESSI AL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ E PER IL
RIPIANAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI.**

=====

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **GENNAIO** alle ore
12.00 nel Suo Ufficio presso la Sede Municipale

IL DOTT. SALVATORE TEDESCO

nominato Sub Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Castel San
Giorgio, a seguito della sospensione del Consiglio Comunale, con Decreto Prefettizio n° 48604 del
05.05.2016

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

DELIBERA DEL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 05 DEL 19/01/2017
ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto di indirizzo per le modalità di riscossione dei tributi connessi al mercato settimanale del venerdì e per il ripianamento dei debiti pregressi

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- nel Comune di Castel San Giorgio è attivo un mercato settimanale, che si svolge nella giornata del venerdì nell'apposita area mercatale;
- è stato riscontrato, in particolare negli ultimi anni ed in relazione ai titolari di autorizzazione al commercio di tipo A (su posteggio), un diffuso stato di insolvenza nella corresponsione dei tributi comunali;
- conseguentemente, con deliberazione n. 02 del 19/01/2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale e resa immediatamente eseguibile, è stata approvata una modifica al vigente Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche, al fine di introdurre forme di riscossione dei tributi dovute idonee ad impedire l'accumulo di posizioni debitorie considerevoli, nonché allo scopo di prevedere forme di rientro delle posizioni debitorie individuali maturate in passato;
- segnatamente l'attuale art. 11 del Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche recita:

“1. La tassa di posteggio è stabilita con tariffa del Comune. Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui la tassa annuale sia corrisposta oltre il termine di scadenza di cui innanzi, sarà applicata la soprattassa prevista per legge. La concessione perde efficacia fino a quando la tassa di posteggio non sia stata pagata. Il mancato pagamento della predetta tassa, entro il 30 giugno di ogni anno, comporta la decadenza dalla concessione.

2. La tassa sui rifiuti (TARI) dovuta dagli esercenti il commercio su aree pubbliche è stabilita con tariffa del Comune. Il pagamento va effettuato entro i termini stabiliti annualmente dall'Ufficio Tributi. Nel caso in cui la tassa annuale sia corrisposta oltre il termine di scadenza di cui innanzi, sarà applicata la soprattassa prevista per legge.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile, al fine di favorire la riscossione della tassa di occupazione e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevedere forme di riscossione settimanale dei predetti tributi. In tali ipotesi la riscossione sarà effettuata dagli agenti di Polizia Locale nei giorni di mercato, secondo gli importi stabiliti dal Comune, ed i tributi saranno dovuti solo per gli effettivi giorni di presenza dell'esercente presso il mercato settimanale.

4. Ove il Comune opti per le modalità di riscossione di cui al comma precedente, il mancato pagamento della tassa onnicomprensiva giornaliera (TARI E TOSAP) da parte del titolare del posteggio lo obbligherà ad abbandonare l'area mercatale, ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al successivo art. 16 let. c).

5. In casi di comprovata gravità, con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere prevista la sospensione della sanzione della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, prevedendo formule di rientro delle posizioni debitorie maturate dai commercianti su aree pubbliche”;

Considerato che:

- la perdurante crisi economica, che ormai da diversi anni imperversa sia sul piano nazionale che internazionale ed interessa in modo particolarmente grave il Sud Italia, rende opportuno optare per forme di riscossione settimanale dei tributi dovuti, al fine di disincentivare l'accumulo di ingenti posizioni debitorie individuali;
- allo stesso modo, la predetta contingenza economica e l'interesse a mantenere attivo il mercato settimanale senza procedere all'adozione dei provvedimenti di revoca che, ex art. 11 co. 1 del Regolamento, dovrebbero essere adottati nei confronti di circa la metà degli attuali esercenti, rende opportuna l'emanazione di un atto di indirizzo ai sensi del sopra citato art. 11 co. 5;

Visto, peraltro, il verbale del 5/7/2016 inerente l'incontro tra i rappresentanti sindacali degli esercenti ed i rappresentanti del SUAP e della Polizia Locale, in virtù del quale, in via sperimentale, veniva introdotto, fino al 31/12/2016, un "periodo di prova" per il rientro del pregresso debito individuale e proposto, per il 2017, un nuovo metodo di riscossione dei tributi connessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche, fermo restando l'importo complessivo annuo dei tributi dovuti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze

DELIBERA

di adottare il seguente Atto di Indirizzo, diretto:

- al Funzionario Responsabile del SUAP;
- al Funzionario Responsabile della Polizia Locale;
- al Funzionario Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze.

Atto di indirizzo per le modalità di riscossione dei tributi connessi al mercato settimanale del venerdì e per il ripianamento dei debiti pregressi

Con riferimento al mercato settimanale del venerdì, svolto nell'apposita area mercatale, la modalità di riscossione dei tributi dovuti dai concessionari ed il ripianamento delle posizioni debitorie pregresse dagli stessi maturate saranno improntati ai principi di seguito esposti:

- a. in ordine alla riscossione dei tributi connessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche, a decorrere dal gennaio 2017, la stessa verrà effettuata in conformità alle previsioni di cui al vigente art. 11 comma 3 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
- b. in ordine al ripianamento dei debiti pregressi maturati, in conformità all'art. 11 co. 5 del vigente Regolamento per il commercio sulla aree pubbliche, si dispone quanto di seguito. Ciascun titolare di posteggio che versi in una posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione sarà tenuto a rientrare interamente del proprio debito entro e non oltre il 31/12/2017, pena la revoca della concessione a decorrere dal 1/1/2018. Fino all'integrale corresponsione delle somme dovute per i pregressi periodi, ciascun titolare di posteggio sarà obbligato a versare settimanalmente in favore degli agenti di polizia locale una somma, ulteriore rispetto a quella dovuta per i canoni di tributi maturandi, pari nel minimo a:
 - i. euro 10,00 fino a 50 mq di occupazione;
 - ii. euro 15,00 oltre il 50 mq di occupazione
 ferma restando la possibilità per il concessionario di corrispondere importi maggiori;
- c. tenuto conto che le disposizioni di cui alla precedente lettera b) rappresentano norme di estremo favore nei confronti dei titolari di autorizzazione al commercio su posteggio, sospendendo temporaneamente ed in via eccezionale l'emissione di un

provvedimento di revoca, si dispone che, qualora i concessionari debitori non versino settimanalmente quanto dovuto sulla base della precedente let. b), essi saranno tenuti in ogni caso ad abbandonare l'area mercatale, pur avendo versato gli importi dovuti ai sensi della precedente let. a).

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.vo n. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della DELIBERA SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO G.C. avente ad oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO PER LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CONNESSI AL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ E PER IL RIPIANAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLg.vo n° 267/2000:
SEGRETERIA GENERALE

Visto, parere favorevole espresso in data 19.01.2017

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino



Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLg.vo n° 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE


Visto, parere favorevole espresso in data 19.01.2017

Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

DOTT. SALVATORE TEDESCO



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 GEN. 2017 e trasmessa:

AL PREFETTO DI SALERNO

Li, 25 GEN. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO



La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

Li, _____

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000 con decorrenza 25 GEN. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

